

Prof.N. 0002048 / P - /
Data 29/01/2014

Class. SPS
Uff. SPS-SEVE



DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

tel + 39 0403775551
fax + 39 0403775523

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it
I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Servizio sanità pubblica veterinaria

All. n. 1

Spett.le
Ordine dei Medici Veterinari delle Province
del Friuli Venezia Giulia

casella postale 117
34170 - Gorizia (go)

casella 3012
ufficio postale trieste 2
34143 - Trieste (Ts)

via Marinoni, 6/a
33100 - Udine (Ud)

viale Grigoletti, 14
33170 - Pordenone (Pn)

Oggetto: L.R. 20/12. Art. 27 comma 6.

Come è noto l'art. 27 comma 6, della L.R. Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" prevede che : "I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attività professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 33."

In via collaborativa, si trasmette, in allegato alla presente, il documento recante le informazioni di cui sopra da inoltrare ai veterinari iscritti .

Distinti saluti

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott. Manlio Palei

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs.85/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

Responsabile dell'istruttoria : dott.ssa Sabrina Loprete sabrina.loprete@regione.fvg.it
tel. 040/377554

L.R. 20/2012

Art. 26

(Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)

1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Alla registrazione si provvede:

a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;

b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza:

a) lo smarrimento del cane;

b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;

c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;

d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;

e) la variazione di residenza;

f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

Art. 33

(Sanzioni)

1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

...**omissis b)** da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 26;